

**NEO-BREVIA n. 10 - 2025**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE SPORTIVE** la Posta di  
Nuovo Fisco Oggi

**Domanda**

*Mio figlio di 21 anni, con me convivente, si è iscritto a un corso di nuoto erogato da una società sportiva dilettantistica. Posso portare in detrazione il costo dell'abbonamento? **R.***

**Risponde Andrea Santoro**

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, come previsto dall'[articolo 15](#), comma 1, lett. i-*quinquies*, del Tuir. In particolare, il beneficio compete, su un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 (cfr. [circolare n. 14/2023](#)).

La detrazione non spetta per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata presso le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non risultano iscritte nell'apposito Registro nazionale gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento "tracciabile".

**ECM, PIÙ TEMPO PER METTERSI IN REGOLA. SCUDO PENALE PER TUTTO IL 2025** da Il Giornale della Previdenza Enpam n.7 del 28 febbraio 2025 a cura di  
Antioco Fois

L'ultima versione del decreto Milleproroghe, approvata dal Parlamento, ha stabilito una serie di novità per il settore sanitario. Dalla proroga per il conseguimento dei crediti Ecm, per chi non ha completato la formazione dei trienni precedenti, all'estensione dello scudo penale per i medici, fino al prolungamento per tutto il 2025 del divieto di emissione di fattura elettronica direttamente al paziente (tema di cui il Giornale della previdenza si era già occupato in [questo articolo](#)).

Il testo approvato in via definitiva ribadisce anche l'estensione delle possibilità di lavoro extra-formazione per i medici che frequentano [il corso di medicina generale](#) e per gli [specializzandi](#).

Ecco, di seguito, le principali novità del testo in materia di professioni sanitarie.

## **PIÙ TEMPO PER GLI ECM**

Il Milleproroghe concede un margine ulteriore per conseguire tutti gli Ecm necessari a completare la formazione dei trienni precedenti.

Il decreto dà, infatti, tempo fino al 31 dicembre 2025 per conseguire tutti i crediti Ecm per il 2020-2022.

Per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 sarà possibile conseguire la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso crediti compensativi, che devono essere definiti da un provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

## **INCARICHI AI MEDICI ABILITATI**

Il decreto ha prorogato per tutto il 2025 la possibilità per le aziende e gli enti del Ssn di conferire incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.

## **PER GLI SPECIALIZZANDI**

Il testo dà via libera, anche per il 2025, alle aziende e agli enti del Ssn di utilizzare strumenti straordinari per far fronte alle carenze di personale sanitario. Il punto riguarda il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie.

## **SOSTITUZIONI MMG E PEDIATRI**

Il testo approvato dal Parlamento mette a regime la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.

I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono a loro volta assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Ssn.

## **INCARICHI AI FUTURI MMG**

Come già riportato in precedenza, il Milleproroghe mette fine alle incompatibilità tra incarichi e corso di formazione in medicina generale. Per i corsisti è quindi possibile partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, inclusi quelli provvisori e di sostituzione, oltre al mantenimento degli incarichi già in essere.

## **NUOVE STABILIZZAZIONI**

Il testo del decreto proroga al 31 dicembre 2025 anche la possibilità di stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario reclutati a termine da enti e aziende del Ssn, compreso il personale non più in servizio. Il termine di fine anno è quindi utile per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione.

## **EMERGENZA-URGENZA**

Il Milleproroghe interviene anche sul conteggio degli anni di esperienza professionale utili a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Ssn nell'ambito della Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione.

In particolare, la disposizione estende al 31 dicembre 2024 (invece che al 30 giugno 2023) il termine del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, come requisito di partecipazione ai concorsi. Tale periodo può anche essere non continuativo, maturato con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile.

## **“SCUDO PENALE” PER TUTTO IL 2025**

Il Milleproroghe ha esteso per tutto il 2025 lo “scudo penale” per i medici. Nel particolare, il testo

proroga di un anno l'applicazione della disciplina che limita la punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, nel caso il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Fino al 31 dicembre 2025, chi esercita una professione sanitaria potrà perciò essere chiamato a rispondere per tali fattispecie solo in presenza di colpa grave.

## **PENSIONE INDIRETTA, L'ENPAM TUTELA SEMPRE I FAMILIARI**

**SUPERSTITI** da Il Giornale della Previdenza Enpam n.7 del 28 febbraio 2025 a cura della Redazione

*In caso di premorienza l'Enpam come interviene a sostegno degli eredi? L.E.*



*Gentile Dottore,*

L'Enpam garantisce sempre una **pensione indiretta a tutela dei familiari** dell'iscritto che è deceduto prima di aver raggiunto la pensione, a differenza dell'Inps che prevede invece un requisito minimo di anzianità contributiva. Infatti, l'Enpam integra l'anzianità maturata dall'iscritto con

gli anni che gli mancano per arrivare all'età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni.

L'assegno consiste in una quota di pensione a cui il medico o l'odontoiatra avrebbe avuto diritto se fosse diventato inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della sua professione. In ogni caso, i familiari possono contare su un importo di circa 18mila euro all'anno (nel caso il nucleo si composto da più di tre persone). Se sono titolari di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 18mila euro, interviene l'Enpam a versare la differenza.

I principali beneficiari sono, in percentuali diverse, il coniuge, i figli fino a 21 anni (26 se studenti) e i nipoti a carico.

Oltre alla pensione, l'Enpam eroga anche **un'indennità agli eredi** legittimi o testamentari del medico o dell'odontoiatra che è divenuto inabile in modo assoluto e temporaneo ed è deceduto senza aver presentato la domanda di indennità giornaliera per malattia.

## **PRECISAZIONI SU RICETTE DEMATERIALIZZATE E ASSISTENZA**

**SPECIALISTICA AMBULATORIALE** da NewsLetter OMCeOMI n.12/2'25

A seguito della rilevazione di criticità operative nell'adozione del Nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi della DGR N° XII/3630 del 16/12/2024, Regione Lombardia precisa che, al fine di assicurare la piena continuità dei servizi e la presa in carico degli assistiti, in fase transitoria i prescrittori possono continuare a prescrivere in formato cartaceo (sia a carico del SSN/SSR che non SSN) e gli erogatori possono continuare ad erogare tali prestazioni, limitatamente ai casi in cui non è ancora stata attivata la prescrizione dematerializzata.

### **Comunicato Regione Lombardia**

## **INPS - CONVENZIONE CON LA REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA PER UN SUSSIDIO AI TITOLARI DI PENSIONE**

da DplMo - fonte: INPS

L'INPS, con il **messaggio n. 720 del 27 febbraio 2025**, illustra le principali norme previste

nella convenzione stipulata con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.

Inoltre, fornisce le istruzioni contabili per la rilevazione dell'onere relativo al pagamento del sussidio.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 720 del 27.02.2025 (documento 065)**  
**INPS All\_1 Messaggio n. 720 (documento 066)**  
**INPS All\_2 Messaggio n. 720 (documento 067)**  
**INPS All\_3 Messaggio n. 720 (documento 068)**

## **PENSIONI - DIFFUSI I COEFFICIENTI PER RIVALUTARE LE RETRIBUZIONI NEL 2025** da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

Recepito dall'Inps l'aumento dello 0,8% sull'anno precedente. E' quindi possibile calcolare con esattezza una pensione con decorrenza 2025. I coefficienti servono per rivalutare le retribuzioni per la determinazione della base annua pensionabile delle anzianità anteriori al 31.12.1995 (31.12.2011 per chi ha 18 anni di contribuzione al 31.12.1995)

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-diffusi-i-coefficienti-per-rivalutare-le-retribuzioni-nel-2025>

E' finalmente possibile calcolare con esattezza l'importo delle pensioni con decorrenza **nel 2025**. L'Inps ha, infatti, aggiornato con messaggio n. 389/2025 i **coefficienti di rivalutazione degli stipendi**, quei valori che consentono di determinare, la media delle retribuzioni pensionabili percepite ai fini del calcolo delle quote degli assegni che sono ancora soggette al sistema di calcolo retributivo per i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e le gestioni sostitutive della medesima (Ex-Inpdai, Telefonici, Elettrici, Volo eccetera).

Il calcolo retributivo, infatti, pur essendo stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 continua ad essere utilizzato per determinare le quote dell'assegno riferite ai periodi precedenti cioè per quei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al **31 dicembre 1995**. E si basa principalmente su due elementi. Il primo è quello del numero degli anni di contribuzione unito alla media delle retribuzioni lorde aggiornate e riferite agli ultimi anni di attività. L'ammontare della **prestazione pensionistica è pari al 2%** del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della media degli ultimi stipendi, con 35 anni di contributi si ha diritto al 70% sino a raggiungere l'80% con 40 anni di contribuzione. Le aliquote di rendimento diminuiscono poi gradualmente al crescere della retribuzione pensionabile.

La rendita è costituita dalla somma di due distinte quote, la quota A e la quota B. La prima corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al **31 dicembre 1992**; l'altra, la B, si riferisce alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011 (per chi può vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure sino al 31 dicembre 1995 (per chi vanta meno di 18 anni di contributi alla predetta data). Per i lavoratori dipendenti la base pensionabile della quota A è costituita dalla media degli stipendi degli **ultimi 5 anni** che precedono la decorrenza della pensione. La base pensionabile della **quota B** si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli **ultimi 10 anni** (520 settimane contributive) se il lavoratore è in possesso di almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 oppure dalla media degli ultimi

cinque anni di retribuzione anteriori al 1993 più quelle percepite dal 1° gennaio 1993 sino alla decorrenza della pensione (se il lavoratore è in possesso di meno di 15 anni di contributi alla predetta data). In tabella i valori validi per il **2025**.

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni								
Pensioni aventi decorrenza nel 2025								
Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2025	1	1	2003	1,4642	1,7709	1981	4,9515	6,8501
2024	1	1	2002	1,5004	1,8295	1980	5,8612	8,1879
2023	1,008	1,0177	2001	1,5375	1,8893	1979	6,9263	9,9881
2022	1,0624	1,0834	2000	1,5783	1,9557	1978	7,9825	11,6398
2021	1,1485	1,1822	1999	1,6194	2,0219	1977	8,9888	13,1782
2020	1,1703	1,2164	1998	1,6446	2,0703	1976	10,5819	15,6694
2019	1,1703	1,2281	1997	1,6735	2,1243	1975	12,3476	18,3814
2018	1,1762	1,2458	1996	1,6985	2,1781	1974	14,4114	21,6818
2017	1,1891	1,2713	1995	1,7761	2,2807	1973	16,894	26,0703
2016	1,2021	1,2973	1994	1,8902	2,4215	1972	18,9235	28,9643
2015	1,2021	1,3093	1993	1,9708	2,5361	1971	20,1625	30,7931
2014	1,2021	1,3213	1992	2,0547	2,6628	1970	21,1936	32,544
2013	1,2046	1,3358	1991	2,1513	2,8281	1969	22,2581	34,4209
2012	1,2179	1,3631	1990	2,3175	3,032	1968	23,003	35,6155
2011	1,2551	1,4168	1989	2,4837	3,2409	1967	23,379	36,3007
2010	1,2887	1,468	1988	2,6448	3,4808	1966	23,8844	37,2625
2009	1,3092	1,5038	1987	2,7859	3,6801	1965	24,5122	38,2489
2008	1,3188	1,5282	1986	2,9378	3,8781	1964	25,671	40,1615
2007	1,361	1,5912	1985	3,1109	4,1445	1963	27,5031	42,8087
2006	1,385	1,6324	1984	3,3733	4,5333	1962	29,8926	46,3123
2005	1,4125	1,6791	1983	3,7464	5,0487	1961	31,6115	48,9747
2004	1,4365	1,7221	1982	4,2702	5,8466	1960	32,437	50,7155

**PensioniOggi.it**

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (**quota A**).

Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (**quota B**).

Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Gli importi impiegati per il conteggio non sono però quelli effettivamente incassati nella busta paga dal lavoratore ma sono quelli **rivalutati tenendo conto dell'inflazione** ed escludendo l'anno di decorrenza e quello immediatamente precedente. Per esempio uno stipendio di 30mila euro nel 2020 in pensione vale 35.109€ (cioè + 17,03%) se riferito alla [quota A](#) e ben 36.492€ (cioè + 21,64%) se riferito alla quota B di pensione.

Si ricorda che per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto, oltre alle due fette di pensione calcolata con il metodo retributivo, anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011 per tutti coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali avevano in precedenza beneficiato del solo criterio retributivo. Chi invece ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 la quota contributiva è più ampia e decorre dal 1° gennaio 1996.

## **PENSIONI, STOP ALLA DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ SUPERIORE A 30 ANNI** da PensioniOoggi a cura di Valerio Damiani

**I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la novella contenuta nella legge di bilancio 2025. La detrazione per figli a carico troverà applicazione esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Giro di vite anche sugli altri familiari a carico.**

**<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/pensioni-stop-alla-detrazione-per-i-figli-a-carico-di-eta-superiore-a-30-anni>**

Compiuti 30 anni non si è più a carico dei genitori a meno che il figlio sia disabile. E, pertanto, l'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, non potrà più riconoscere ai pensionati genitori l'attuale detrazione fino ad un massimo di 950€ per ciascun figlio. Non solo. La detrazione per gli altri familiari a carico (750€ massimo) sarà riconosciuta solo per i genitori conviventi con il contribuente. Lo rende noto, tra l'altro l'Inps nel messaggio n. 698/2025 in cui spiega il giro di vite sulle detrazioni per carichi di famiglia contenute nella legge di bilancio 2025.

### **Figli a carico**

L'articolo 1, co. 11 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

La formulazione previgente, invece, riconosceva la detrazione per ciascun figlio compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni (prima la detrazione non spetta, c'è l'assegno unico).

A seguito della novella, pertanto, la detrazione viene meno al compimento del 30° anno del figlio salvo la presenza di una disabilità.

### **Altri familiari**

Da quest'anno la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari ad un massimo di 750 euro per ciascun soggetto da ripartire pro quo quota tra coloro che ne hanno diritto, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente. Quindi non sarà più fruibile, ad esempio, a favore di fratelli e sorelle, nuore o generi, suoceri, eccetera. Non ci sono novità, invece, riguardo la detrazione per il coniuge a carico che resta confermata nella forma attualmente vigente.

### **Cittadini stranieri**

Infine la legge di bilancio 2025 esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

### **Le condizioni**

Resta fermo che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è di 4.000 euro.

### **Istruzioni operative**

A seguito delle predette novità l'Inps conferma di aver aggiornato il sistema informativo delle detrazioni unificate dal 2025 nel seguente modo:

- azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

- revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - FAMILIARE A CARICO** la Posta di Nuovo Fisco

Oggi

### **Domanda**

*Mio marito è deceduto lo scorso gennaio e sua figlia, di 24 anni, attualmente convive con me. È possibile chiedere la detrazione per familiare a carico?*

### **Risponde Andrea Santoro**

La risposta è affermativa. La [legge n. 207/2024](#) (legge di bilancio 2025) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, l'articolo 1, comma 11, della predetta disposizione ha modificato l'[articolo 12, comma 1, lett. c\)](#), primo periodo, del Tuir, prevedendo che la detrazione in oggetto, con riferimento specifico ai figli a carico, è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992.

## **INPS - ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2025** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la **circolare n. 50 del 4 marzo 2025**, comunica che dal 1° gennaio 2025 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.50 del 4.03.2025 (documento 069)  
Allegato 1 Circ.50/2025 (documento 070)**

**VEDI ANCHE:**

**<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/assegni-familiari-ecco-i-limiti-di-reddito-validi-per-il-2025>** - PensioniOggi a cura di Valerio Spinelli

## **TFR - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Il trattamento di fine rapporto - TFR - costituisce una forma di retribuzione differita che matura di anno in anno e si rende disponibile all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o nei casi di anticipazione di cui all'art. 2120 c.c..

Il regime di TFR previsto per i lavoratori del settore privato è stato esteso ai dipendenti pubblici assunti a partire dal 2001 ovvero già assunti a tale data che abbiano optato per tale regime.

Il Fondo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere rivalutato per mezzo del tasso risultante dalla somma dell'importo fisso 1,50% e del 75% del tasso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato dall'ISTAT. La rivalutazione non rientra nell'imponibile fiscale soggetto a tassazione separata ma è soggetta ad una imposta sostitutiva.

Alle origini aveva la funzione di sostenere il lavoratore nel caso di perdita del posto di lavoro per far fronte alle necessità di mantenimento nel periodo di inoccupazione. La stessa funzione di "paracadute" era assolta dal TFR nel periodo di attesa della pensione dopo la cessazione del lavoro.

### **CODICE CIVILE**

#### **Articolo 2120**

(Disciplina del trattamento di fine rapporto).

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. (55)

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. ((78))

L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorit  per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. (55)

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l'illegittimit  costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie".

-----  
AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimit  costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno".

-----  
AGGIORNAMENTO (55)

La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".

-----  
AGGIORNAMENTO (78)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1991, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimit  costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilit  di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivit ".

## **TFS - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

il Trattamento di Fine Servizio   l'indennit  che viene erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.

Una peculiarit  del Tfs riguarda la variabilit  di questa indennit . Essa, infatti, non consiste in un'unica prestazione, ma di diverse prestazioni che possono essere corrisposte sotto il suo regime.

Nello specifico parliamo di:

- indennit  di buonuscita, spettante alla generalit  dei dipendenti civili e militari dello stato;
- indennit  premio di servizio, spettante ai dipendenti del comparto enti locali e sanit ;
- indennit  di anzianit , che spetta ai dipendenti del cosiddetto parastato (cio  ai dipendenti degli enti pubblici non economici).

### **Differenze con il trattamento di fine rapporto**

Rispetto al trattamento di fine rapporto, il trattamento di fine servizio diverge sotto alcuni aspetti molto importanti.

Nello specifico:

- L'accantonamento del TFR risulta a carico del datore di lavoro;
- I contributi del TFS sono versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente (sulla base imponibile dell'80% dello stipendio utile);
- Il calcolo del TFS si elabora sull'ultima retribuzione integralmente percepita, al contrario del TFR che si ottiene su una somma della retribuzione su base annua.

Nel pubblico dipendente a TFR però la stessa cifra che dovrebbe essere a carico del datore di lavoro viene pagata dal lavoratore per non creare disparità di trattamento col collega ancora a TFS.

## **INPS - DISABILITÀ: TUTORIAL PER IL CERTIFICATO MEDICO**

**INTRODUTTIVO** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 764 del 3 marzo 2025, informa che nella pagina [Certificato medico introduttivo – invalidità civile](#), sezione **Documenti**, sono stati pubblicati tre **tutorial** con la finalità di supportare le attività di compilazione del nuovo certificato medico introduttivo.

I tutorial riepilogano le attività che il medico certificatore deve porre in essere nelle fasi di compilazione del **certificato medico introduttivo** e di **allegazione della documentazione sanitaria**, nonché le modalità per l'utilizzo del software di **firma digitale**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.764 del 3.03.2025 (documento 071)**

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI**

### **I Valori Sociali. Francobollo dedicato a UIL**



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il **5 marzo 2025** un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *i Valori Sociali* dedicato a UIL.

#### **Caratteristiche del francobollo**

La vignetta riproduce il logo del 75° anniversario della fondazione della UIL ispirato al logo tradizionale che, con il nastro, l'ellisse e i colori dell'Italia e dell'Europa, definisce l'impegno per i diritti, l'unione del mondo del lavoro e i valori di solidarietà. La

composizione si evidenzia sulle sagome di un corteo di persone che sventolano bandiere durante una manifestazione ed è delimitata in alto dal pay off "IL SINDACATO DELLE PERSONE".

Completano il francobollo la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

**Tiratura:** duecentomila venticinque esemplari.

**Bozzettista:** Matias Hermo.

**Indicazione tariffaria:** B.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quattro; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30; formato stampa: 40 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

## Francobollo commemorativo di Michelangelo Buonarroti nel 550° anniversario della nascita



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il **6 marzo 2025** un francobollo *commemorativo* di **Michelangelo Buonarroti** nel 550° anniversario della nascita.

### Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce, all'interno di un cerchio, un ritratto di Michelangelo Buonarroti ispirato ad un'opera pittorica attribuita a Marcello Venusti e conservata al Museo Casa Buonarroti di Firenze. Nel ritratto si incastona il logo realizzato in occasione del 550° anniversario della nascita di Michelangelo, caratterizzato da tre cerchi intrecciati con cui l'artista contrassegnava i marmi che sceglieva per le sue opere.

Completano il francobollo la legenda "MICHELANGELO BUONARROTI", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B 50 g".

**Tiratura:** duecentocinquantamila venti esemplari.

**Bozzettista:** Marco Capaccioli.

**Indicazione tariffaria:** B 50 g.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: tre; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 26 x 36 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

### Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

### Nota

Il ritratto di Michelangelo ed il logo del 550° anniversario della nascita di Michelangelo sono riprodotti per gentile concessione dell'autore Marco Capaccioli e dell'azienda grafica C.D.&V. Srl Comunicazione di Firenze.

### Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

## I Valori Sociali. Francobollo dedicato a Marilena Grill



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il **7 marzo 2025** un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *i Valori Sociali* dedicato a **Marilena Grill**.

### Caratteristiche del francobollo

La vignetta raffigura Marilena Grill, giovane ausiliaria dal 1944 della Repubblica Sociale Italiana, vittima ad appena 16 anni della terribile guerra civile che ha sconvolto l'Italia durante la Seconda guerra mondiale.

Completano il francobollo la legenda "MARILENA GRILL", le date "1928 1945", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

**Tiratura:** duecentomila venticinque esemplari.

**Bozzettista:** Emanuela L'Abate.

**Indicazione tariffaria:** B.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua,

distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

### **Caratteristiche del foglio**

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

## **MIN.LAVORO - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL BONUS GIOVANI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha emanato il Decreto che definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo denominato bonus giovani e cioè soggetti che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato.

L'incentivo è previsto all'articolo 22, del decreto legge n. 60/2024 (cd. Decreto Coesione).

### **il Decreto Interministeriale**

**Decreto Legge n.60 del 7 maggio 2024 in vigore dall'8 maggio 2024 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157)**

#### **Articolo 22 – Bonus Giovani**

**1.** Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**2.** Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

**3.** Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai

sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

**4.** L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

**5.** Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'[articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), nella medesima unità produttiva.

**6.** Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

**7.** I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma

10.

Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

((2))

**8.** L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#).

**9.** Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

**10.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le

modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

**11.** L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), all'autorizzazione della Commissione europea.

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

La [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 405, lettera a)) che "Per effetto di quanto previsto al comma 404 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli [articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 luglio 2024, n. 95](#): a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027".

## **INPS - RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ: LE NOVITÀ** da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 766 del 3 marzo 2025, illustra le ulteriori novità introdotte nella riforma dell'accertamento della disabilità introdotte dal d.l. 202/2024, convertito dalla legge 15/2025.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.766 del 3.03.2025 (documento 072)**

## **INPS - GESTIONE CREDITO: APERTURA DEI TERMINI DI ADESIONE**

da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 49 del 3 marzo 2025](#), comunica che è stata introdotta l'**apertura strutturale dei termini** di adesione alla **Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)**, per cui, a decorrere **dal 12 gennaio 2025**, tale facoltà può essere esercitata **senza alcun vincolo temporale**.

L'adesione è **irrevocabile** e le relative prestazioni possono essere richieste **decorso un anno dall'iscrizione**.

I **destinatari** della nuova disposizione sono:

- **pensionati, già dipendenti pubblici**, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle casse della Gestione Dipendenti Pubblici, riconducibili alle seguenti categorie:
  - vecchiaia;
  - anzianità;
  - anticipata;
  - inabilità

che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;

- **pensionati, già dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche**, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico di enti o gestioni previdenziali diverse dalla Gestione Dipendenti Pubblici e che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
- **sottufficiali prossimi al collocamento** in ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
- **lavoratori dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche** o ai Fondi per i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici.

L'adesione comporta **l'iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda.**

Per i pensionati che non abbiano già aderito in precedenza, l'obbligo contributivo decorre dalla data di iscrizione.

Le prestazioni correlate alla Gestione credito possono essere richieste **decorso un anno dall'iscrizione.**

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.49 del 3.03.2025 (documento 073)**

### **INAIL - ACCESSO AL REGISTRO INFORTUNI TELEMATICO DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO** da DplMo - fonte: Inail

L'Inail informa che a partire dal 4 marzo 2025 gli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) possono accedere anche al Cruscotto infortuni dell'Inail, ora denominato Registro infortuni telematico. La novità rientra nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione per l'accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l'Inl nel 2022. Gli ispettori Inl potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.

**Denunce e comunicazioni d'infortunio.** Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all'Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

**Dati disponibili in formato Excel e Pdf.** Il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità e l'interfaccia grafica è stata resa conforme ai nuovi standard dell'Istituto. Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel che Pdf. Per maggiori dettagli è disponibile il manuale utente al link indicato in basso.

### **FUGA MEDICI ALL'ESTERO. CIMO-FESMED: "IN ITALIA NON SOLO STIPENDI PIÙ BASSI MA ANCHE PRESSIONE FISCALE ECCESSIVA"** da

Quotidiano Sanità

*Pur rappresentando lo 0,2% dei contribuenti italiani, i medici dipendenti del Ssn versano il 2% dell'intero ammontare Irpef. Quici: "Aumentare retribuzioni o prevedere agevolazioni fiscali"*

**Fuga medici all'estero. Cimo-Fesmed: "In Italia non solo stipendi più bassi ma anche pressione fiscale eccessiva" - Quotidiano Sanità**

I medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale pagano ogni anno 4 miliardi di euro di Irpef,

tenendo in considerazione esclusivamente i redditi da dipendenti e dalla libera professione intramoenia, ed escludendo quindi eventuali prestazioni eseguite in studi o in cliniche private. La categoria dunque, pur rappresentando lo 0,2% dei contribuenti italiani, versa il 2% dell'intero ammontare Irpef. Dei 9,2 miliardi che rappresentano il totale delle retribuzioni dei medici, quasi la metà è in qualche modo autofinanziata dai medici stessi tramite le proprie tasse, mentre ciascun cittadino italiano contribuisce con 43 centesimi al giorno al pagamento degli stipendi dei medici.

Se, allora, i medici italiani hanno le retribuzioni lorde tra le più basse d'Europa, sono anche tra quelli che in percentuale pagano più tasse. È l'Ocse che ci fornisce i numeri: in media un medico specialista italiano nel 2021 guadagnava 78mila euro lordi a fronte dei 91mila dei medici francesi, dei 117mila dei belgi, dei 148mila dei tedeschi, dei 163mila degli olandesi fino ai 174mila degli irlandesi. Al contempo, ancora secondo l'Ocse, in Italia la pressione fiscale è pari al 42,6% (anche se per i medici aumenta fino al 46,36%), la terza più alta tra i Paesi Ocse, preceduta solo da Francia (43,8%) e Danimarca (43,4%). Le retribuzioni nette, quindi, sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto percepito in altri Paesi europei, che attrarranno sempre di più i nostri medici.

“Se c'è la reale volontà di trattenere in Italia i medici, è necessario aumentarne le retribuzioni – commenta **Guido Quici**, Presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed, a cui aderiscono le sigle Anpo, Ascoti, Cimo, Cimop e Fesmed -. E se non è possibile aumentare considerevolmente gli stipendi poiché devono essere allineati a quelli degli altri dirigenti della Pubblica Amministrazione, occorre intervenire prevedendo delle agevolazioni fiscali. Chiediamo quindi ancora una volta un segnale importante per i colleghi che sono già pronti a trasferirsi in Paesi dove il loro ruolo e la loro professionalità sono maggiormente valorizzati”.

## **INPS: PENSIONI - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO LAVORI PARTICOLARMENTE FATICOSI**

L'INPS, con il [messaggio n. 801 del 5 marzo 2025](#), fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

### **Destinatari del beneficio**

#### **Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo**

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

**PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026**

LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6*	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*

\* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122., e successive modificazioni.

**Lavoratori notturni a turni**

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

**PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026**

LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6*

\* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età

minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

### **PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026**

LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.					

#### **Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo**

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

### **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.801 del 5.03.2025 (documento 074)**

#### **PARLAMENTO - SCUOLA: CONOSCENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO** da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025, la Legge 17 febbraio 2025, n. 21, con la modifica all'articolo 3 della [legge 20 agosto 2019, n. 92](#), concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

La legge persegue la finalità di garantire la diffusione, nelle istituzioni scolastiche, delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.

#### **[la Legge n. 21/2025](#)**

#### **INCENTIVO A CHI RINVIA LA PENSIONE**

Chi ha i requisiti per andare in pensione anticipatamente può chieder di ricevere in busta paga

(esentasse) la propria quota contributiva (9,19%).

*Articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di modifica dell'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.*

*Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e/o anticipata ordinaria nell'anno 2025.*

*Presentazione delle domande telematiche*

## **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.799 del 5.03.2025 (documento 075)**

### **MIN.LAVORO - DA APRILE L'ESCLUSIONE DEI TITOLI DI STATO**

**DALL'ISEE** da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che **a partire dal mese di aprile**, in seguito all'approvazione del nuovo modello tipo della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU) e delle relative istruzioni per la compilazione sarà possibile escludere dai calcoli dell'ISEE i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS, in accordo con la Consulta Nazionale dei CAF forniscono chiarimenti riguardo all'esclusione dal patrimonio mobiliare, ai fini ISEE, **per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare**. Tale novità è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore in data odierna. Il medesimo decreto recepisce quanto introdotto dall'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

In particolare si precisa che il nuovo modello tipo della DSU sarà disponibile da aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.P.C.M. n. 13/2025.

Le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ferma restando la facoltà di richiedere, a seguito dell'approvazione della nuova modulistica ISEE, una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Mini

### **DOVE FINISCONO DAVVERO I SOLDI DEI FONDI PENSIONE?** da Startmag - Economia a cura di Aberto Franceschini Weiss

**Perché è meritoria l'iniziativa della Commissione parlamentare di controllo sulle attività dei fondi pensione e delle casse di previdenza. L'intervento di Alberto Gustavo Franceschini Weiss, presidente di Ambromobiliare, società di consulenza in finanza strategica**

“E bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma, malgrado voi...” citava Venditti. E infatti, a Roma, nella [Commissione](#) parlamentare di controllo sulle attività dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza, il presidente Alberto Bagnai ha acceso i riflettori su un problema enorme (ma anche su una grande opportunità): dove vengono investiti i risparmi previdenziali degli italiani?

Per avviare il dibattito, è stato messo sul tavolo un report realizzato da Ambromobiliare, società specializzata nelle quotazioni di PMI, che evidenzia una situazione inaccettabile.

**LEGGI IN:**

**[Dove finiscono davvero i soldi dei Fondi Pensione? - Startmag](#)**

**DDL PRESTAZIONI SANITARIE. PERSONALE DOCENTE SSN E DIRIGENTI SANITARI DEGLI ENTI VIGILATI IN PENSIONE A 72 ANNI. GLI EMENDAMENTI APPROVATI** da Quotidiano Sanità a cura di Giovanni Rodriguez

*Si è stabilito che saranno a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali per gli ospiti delle Rsa con disabilità gravi o patologie cronico-degenerative. Si introducono novità sui fondi sanitari integrativi che potranno erogare prestazioni anche tra quelle parzialmente ricomprese nei Lea. Le entrate delle sanzioni dell'Agcm, qualora derivino da sanzioni irrogate a società farmaceutiche, verranno riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute*

Si avviano verso la conclusione i lavori in commissione Sanità al Senato sul disegno di legge prestazioni sanitarie. Anche oggi sono stati approvati diversi emendamenti. A partire dalla possibilità di restare in servizio fino a 72 anni, fino al 2026, per il personale docente del Ssn per comprovate esigenze assistenziali ovvero attività di ricerca e formazione, ma senza poter assumere o mantenere incarichi apicali.

Potranno restare in servizio fino a 72 anni anche i dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della Salute. Si istituisce un Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia presso il Ministero della Salute. Si è stabilito che saranno a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali per gli ospiti delle Rsa con disabilità gravi o patologie cronico-degenerative. Si introducono novità sui fondi sanitari integrativi che potranno erogare prestazioni anche tra quelle parzialmente ricomprese nei Lea.

E ancora, approvata una semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi. Nuove sanzioni per le pubblicità in materia di sanità e, a decorrere dall'anno 2025, le entrate delle sanzioni dell'Agcm, qualora derivino da sanzioni irrogate a società farmaceutiche, verranno riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute.

**di seguito gli emendamenti approvati:**

**[Ddl prestazioni sanitarie. Personale docente Ssn e dirigenti sanitari degli enti vigilati in pensione a 72 anni. Gli emendamenti approvati - Quotidiano Sanità](#)**

**INPS - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 53 del 5 marzo 2025, fornisce le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni normative di immediata operatività.

In particolare, la circolare illustra:

- gli effetti pensionistici derivanti dalla **modifica dei limiti ordinamentali**;
- l'abrogazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, sull'utilizzazione dei contributi accreditati nell'AGO ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi;
- l'estensione di **Opzione donna** alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024;
- la **pensione anticipata flessibile** al raggiungimento, nel 2025, dell'età di almeno 62 anni e dell'anzianità contributiva minima di 41 anni;
- la proroga dell'**APE Sociale** al 31 dicembre 2025;

- l'**incremento** delle pensioni di importo pari o inferiore al **trattamento minimo** INPS per il 2025 e il 2026;
- l'aumento dell'importo dell'**incremento della maggiorazione sociale** per il 2025;
- la riduzione, fino a 16 mesi, del requisito anagrafico per accedere alla pensione contributiva in favore delle **lavoratrici madri con quattro o più figli**.

Una successiva circolare fornirà le istruzioni sulle disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025 che necessitano dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.53 del 5.03.2025 (documento 076)**

### **INPS - BONUS PSICOLOGO 2025: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 811 del 5 marzo 2025, informa che le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro il **7 aprile 2025**. Le graduatorie per l'erogazione del contributo saranno elaborate tenendo conto del valore dell'ISEE e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A partire dal **15 aprile 2025**, si procederà allo **scorrimento delle graduatorie** esistenti per individuare **ulteriori beneficiari**, utilizzando sia le nuove risorse, che quelle non utilizzate entro la scadenza del 7 aprile.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle modalità per la fruizione del contributo, si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali che verranno fornite nei prossimi mesi.

Il **Bonus psicologo** ha ricevuto nuove risorse e aggiornamenti sulle modalità di accesso. Inoltre, il decreto del Ministro della Salute, in collaborazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito i tempi per la **presentazione delle domande** e l'importo massimo erogabile, che sarà parametrato all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.811 del 5.03.2025 (documento 077)**